

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 65 del 20 maggio 2021

Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso Belluno - Individuazione delle organizzazioni sindacali designatrici del componente in rappresentanza dei lavoratori. (D.M. 4 agosto 2011, n. 156, art. 9).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento individua le organizzazioni sindacali che designano il componente in rappresentanza dei lavoratori in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Treviso Belluno e prende atto della mancata presentazione di candidature da parte delle Associazioni dei consumatori.

Il Presidente

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "*Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la costituzione del Consiglio camerale.

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 (di seguito denominato D.M.) con il quale, in attuazione dell'articolo 12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio.

RICHIAMATO il proprio decreto n. 42 del 22 marzo 2021, avente per oggetto: "*Individuazione delle organizzazioni designatrici dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso Belluno*".

RILEVATO che con il decreto succitato si è provveduto all'individuazione delle organizzazioni imprenditoriali legittimate, in forza della loro maggiore rappresentatività, a designare i componenti il consiglio camerale nei settori di rispettiva competenza, rinviandosi a successivo provvedimento la determinazione sia delle organizzazioni cui spetta la designazione del componente in rappresentanza delle "Organizzazioni Sindacali dei lavoratori" sia delle associazioni cui spetta la designazione del componente in rappresentanza delle "Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti".

RICHIAMATO il proprio decreto 2 aprile 2021, n. 46, con il quale si è provveduto a dare avvio ad una procedura specifica per l'assegnazione del seggio spettante alle "Organizzazioni sindacali dei lavoratori" e alle "Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti" nell'ambito nel rinnovando Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso Belluno, al fine di assicurare la rappresentanza di tali organizzazioni e associazioni in seno al Consiglio, ai sensi del comma 6, dell'art. 10, della legge 580/1993.

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dal predetto decreto il Presidente della Camera in data 12 aprile 2021, ha disposto la prescritta affissione all'Albo Camerale dell'avviso relativo all'avvio della procedura per l'assegnazione del seggio spettante alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori.

VISTE le note prot. nn. 25774 del 6 maggio 2021 e 26359 del 10 maggio 2021, assunte in atti in pari data al prot. nn. 209759-214050 con le quali il Segretario della CCIAA di Treviso Belluno ha trasmesso le comunicazioni pervenute dalle "Organizzazioni sindacali dei lavoratori" nell'ambito della suddetta procedura, facendo presente, nel contempo, che per il settore "Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti", non è pervenuta alcuna candidatura.

CONSIDERATO che, come disposto dal suddetto Decreto n. 46 del 2 aprile 2021, qualora si verifichi che nessuna associazione dei consumatori o loro raggruppamento presenti la candidatura per partecipare all'assegnazione del relativo seggio, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993, procederà alla nomina, in via autoritativa del componente il consiglio di cui trattasi, scegliendolo tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale di Treviso Belluno, con riferimento allo specifico settore.

VISTO il comma 6, dell'articolo 9, del D.M., che disciplina le modalità di attribuzione in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o loro raggruppamento, di un punteggio per ciascuno dei seguenti tre parametri "consistenza

numerica", "ampiezza e diffusione delle proprie strutture" e "servizi resi ed attività svolta".

RILEVATO che le risultanze dell'applicazione della disposizione su richiamata sono analiticamente riportate nella scheda contenuta nell'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

decreta

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, sulla base delle determinazioni contenute nell'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le organizzazioni sindacali cui spetta designare il componente in rappresentanza dei lavoratori del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Treviso Belluno, come segue:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

1 SEGGIO

UIL

300,00 punti

1 seggio

3. di prendere atto della mancata presentazione di candidature da parte delle Associazioni dei Consumatori e conseguentemente di procedere, con successivo atto, alla nomina in via autoritativa del componente il Consiglio camerale, ai sensi del comma 6 dell'art. 12, della legge n. 580 del 1993, scegliendolo tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale di Treviso Belluno, con riferimento al settore "Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti".
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente atto all'organizzazione sindacale che ha effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui all' articolo 3 del D.M. 156 del 2011, e alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Treviso Belluno;
6. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.
8. di pubblicare integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione il presente provvedimento.

Luca Zaia